SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 agosto 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° agosto 2003, n. **206.**

Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In conformità ai princìpi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3. Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1º agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 388):

Presentato dall'on. VOLONTÈ ed altri, il 31 maggio 2001.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 10 luglio 2001 con pareri delle commissioni I, V, VII, e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 12, 13 marzo 2002, 9 aprile 2002, 30 maggio 2002, 13 e 27 giugno 2002.

Esaminato in aula l'8 e 11 luglio 2002 e approvato il 16 luglio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1606):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 2002 con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 7ª, 13ª; Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente il 2, 8 ottobre 2002; 28 gennaio 2003, 5 febbraio 2003.

Annunciata relazione il 21 marzo 2003 (A.S.1606-14/A - relatore sen. MAFFIOLI).

Esaminato in aula il 3 aprile 2003; 13 maggio 2003 e il 14 maggio 2003 ed approvato in un Testo unificato con A.S. n. 14 d'iniziativa del sen. Eufemi ed altri.

Camera dei deputati (atto n. 388-B):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 20 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 3, 4, 10 e 11 giugno 2003.

Esaminato in aula il 16 giugno 2003 e approvato il 19 giugno 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1606-14-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 giugno 2003 con pareri delle commissioni 5ª e 6ª; Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 2 e 9 luglio 2003.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede deliberante il 17 luglio 2003 con pareri delle commissioni 5ª e 6ª e Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato ed approvato dalla 1ª commissione in sede deliberante il 23 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

Il capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), reca: «Principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali.».

La legge 28 agosto 1997, n. 285, reca: «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

03G0237

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 2003.

Adeguamento annuale della retribuzione dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la retribuzione delle categorie di personale non contrattualizzato ivi indicate è adeguata di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dal medesimo istituto per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo il quale la percentuale dell'adeguamento annuale è determinata, entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2002, con il quale è stata determinata la misura dell'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2002;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 28 marzo 2003, n. SP/444.2003, con la quale si comunica che la variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2002 rispetto al 2001 è risultata pari a 2,75 per cento;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riodino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, del personale dirigente della Polizia di Stato e gradi di qualifiche corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei colonnelli e generali delle Forze armate in godimento alla data del 1° gennaio 2002 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in misura percentuale pari a 2,75 per cento. Il relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
MAZZELLA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 330

03A09051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 luglio 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46 e 49;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Rilevata la necessità di procedere alla ricostituzione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli, costituito con decreto direttoriale n. 10/99 del 3 maggio 1999;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/3PS/127644 del 29 agosto 1970, contenente le direttive per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. ed i criteri per quanto attiene al rapporto proporzionale e alla ripartizione settoriale delle rappresentanze dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale - Div. III n. 31/89, prot. n. 2/3PS/95838 del 14 aprile 1989, recante le istruzioni per la costituzione dei comitati provinciali dell'I.N.P.S. in attuazione della legge n. 88/1989;

Considerato che la selezione da operare per l'individuazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative alle quali chiedere le designazioni ai fini delle nomine è da porre in relazione al numero dei membri previsto dall'art. 44 della legge n. 88/1989 citata;

Rilevato che dai dati acquisiti da questa Direzione si può desumere - per l'importanza e il grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia e per la consistenza numerica ed il diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate - il prevalere, in particolare quale riferimento per la ripartizione dei membri da assegnare settorialmente alle associazioni dei lavoratori dipendenti e a quelle dei datori di lavoro, dei settori dell'industria, dell'agricoltura e del commercio, rispetto ai restanti settori indicati nell'art. 49 della legge n. 88/1989;

Tenuto conto che le associazioni più rappresentative dell'artigianato e dei coltivatori diretti sono rappresentate nel comitato provinciale I.N.P.S., quali espressioni delle categorie dei lavoratori autonomi;

Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato, ancora, che a tal fine sono state interessate le seguenti associazioni sindacali:

1) Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.) camera del lavoro territoriale di Napoli;

2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.) unione sindacale territoriale di Napoli;

3) Unione italiana del lavoro (U.I.L.) camera sindacale territoriale di Napoli;

4) Unione generale del lavoro (U.G.L.);

5) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.) unione provinciale di Napoli;

6) Confederazione nazionale sindacati autonomi lavoratori (CONF.S.A.L.);

7) Confederazione italiana dirigenti di azienda (C.I.D.A.) unione provinciale di Napoli;

8) CESIL;

9) CIL Ambiente e Servizi;

10) CUBA rappresentanza sindacale;

11) OR.S.A.;

12) SILCA;

13) Sindacato Azzurro;

14) SLAI Cobas;

15) SNAVU;

16) UISAL;

17) USAE;

18) CONSAE;

19) Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CONFAGRICOLTURA) unione provinciale degli agricoltori di Napoli;

20) Confederazione nazionale coltivatori diretti (COLDIRETTI) federazione provinciale di Napoli;

21) Confederazione italiana agricoltori della provincia di Napoli (C.I.A.);

22) Confederazione generale italiana dell'artigianato (CONFARTIGIANATO) della provincia di Napoli;

23) Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI) associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli;

24) Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (C.N.A.);

25) Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASARTIGIANI) associazione artigiani della provincia di Napoli;

26) Associazione degli industriali della provincia di Napoli;

27) Associazione piccole industrie della provincia di Napoli (A.P.I.);

28) Associazione costruttori edili di Napoli (ACEN);

29) Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commecio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

30) Confederazione italiana esercenti attività commerciale e turistiche (CONFESERCENTI) associazione provinciale di Napoli;

Considerato, altresì, che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre stabilire in via preventiva, criteri di valutazione;

Ritenuto che la formulazione di tale giudizio, sul piano provinciale, debba scaturire dalla valutazione dei sottoelencati criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati, rilevata sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale (che nello specifico sono da individuare nel numero delle sedi operanti nei comuni della provincia e nel numero dei responsabili);

c) partecipazione attiva e costante alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi integrativi di lavoro;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

e) partecipazione ad organismi collegiali presenti nella provincia di Napoli;

f) grado di presenza negli organismi di rappresentanza sindacale;

Ritenuto che ogni criterio deve essere ponderato sia singolarmente che unitamente a tutti gli altri e alla loro effettiva concorrenza;

Considerato che la composizione del comitato provinciale dell'I.N.P.S. deve rispondere all'esigenza di assicurare per la presidenza delle speciali commissione di cui all'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la presenza di componenti designati dalle organizzazioni ed associazioni dei lavoratori autonomi più rappresentative a livello provinciale;

Ritenuto che il grado di rappresentatività sia da desumere dalla consistenza dell'attività sindacale e/o associativa, con riguardo a ciascuno dei criteri su esposti;

Viste le risultanze degli atti istruttori;

Rilevato, in definitiva, che sulla base dei criteri e parametri esposti, certi ed obiettivi, dei dati acquisiti dall'ufficio sulla consistenza associativa, sulla diffusione territoriale, sulla contrattazione collettiva integrativa delle OO.SS. a livello provinciale, sulla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro, sulla partecipazione ad organismi collegiali e sul grado di presenza negli organismi di rappresentanza sindacale, sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del ricostituendo comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli le seguenti organizzazioni sindacali e/o associazioni datoriali provinciali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);

Unione italiana del lavoro (U.I.L.);

Unione generale lavoratori (U.G.L.);

Confederazione italiana dirigenti di azienda delegazione provinciale di Napoli (CIDA);

per i datori di lavoro:

Associazione degli industriali della provincia di Napoli aderente alla confindustria di Napoli;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Unione provinciale agricoltori di Napoli;

per i lavoratori autonomi:

Confederazione nazionale coltivatori diretti - Federazione provinciale di Napoli;

Confcommercio, (ASCOM) associazione generale del commercio del turismo e dei servizi della provincia di Napoli;

Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), associazione dell'artigianato e della piccola e media Impresa della provincia di Napoli;

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindere, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale, pur tenendo conto della prevalenza provinciale;

Viste le designazioni pervenute, dalle organizzazioni sindacali predette, individuate come maggiormente rappresentative;

Visto il decreto ministeriale n. 687 del 7 novembre 1996, relativo al regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro, in particolare il comma 2 dell'art. 9, integrativo dell'art. 44 comma 1 sub 4), 5) e 6) della legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto:

il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro;

il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

il dirigente della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

È costituito, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Napoli, il comitato provinciale di cui al primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, composto come segue:

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

a) per la C.G.I.L.:

1) Mogavero Giuseppe, nato a Pontecagnano il 2 dicembre 1947;

2) Petricciuolo Luigi, nato a Napoli il 2 maggio 1949;

3) Mancuso Carlo, nato a Napoli il 15 ottobre 1933;

4) Velardi Salvatore, nato a Napoli il 1° gennaio 1954;

b) per la C.I.S.L.:

1) Muoio Francesco, nato a Pozzuoli il 18 maggio 1941;

2) Meles Tommaso, nato a S.Antimo il 4 settembre 1940;

3) Rossi Giuseppe, nato a Ceppaloni il 1° febbraio 1928;

c) per la U.I.L.:

1) Lombardo Ciro, nato a Napoli il 13 febbraio 1949;

2) Caldora Biagio, nato ad Ottaviano il 25 luglio 1941;

d) per l'U.G.L.:

1) Esposito Gaetano, nato a Napoli il 5 ottobre 1939;

e) per la C.I.D.A.:

1) Cappitti Ariberto, nato a Taranto il 26 luglio 1923;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

a) per l'associazione degli industriali di Napoli:

1) Savoia Mario, nato a Napoli il 19 novembre 1941;

2) Volpe Giorgio, nato a Napoli il 2 gennaio 1954;

b) per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, Unione agricoltori della provincia di Napoli:

1) Fiore Francesco, nato ad Aprigliano il 27 maggio 1949;

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

a) per i coltivatori diretti:

1) De Simone Marcello, nato a Torre Annunziata il 31 ottobre 1954;

b) per la Confcommercio (ASCOM):

1) Fiola Ciro, nato a Napoli il 16 novembre 1954;

b) per la CLAAI (associazione dell'artigianato):

1) Leperino Sergio, nato a Bacoli il 16 dicembre 1953;

Membri di diritto:

1) il dirigente preposto della direzione provinciale del lavoro di Napoli;

2) il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Napoli;

3) il dirigente della sede provinciale di Napoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

La commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto del precedente art. 1, dai sigg:

1) De Simone Marcello, in qualità di presidente ed in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

2) Cannavale Giuseppe, nato a Vico Equense l'11 febbraio 1943, in rappresentanza coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

3) Esposito Domenico, nato a Portici il 27 agosto 1954, in rappresentanza coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

4) Imperato Cristofaro, nato a Ercolano il 5 maggio 1933, in rappresentanza della Unione agricoltori della provincia di Napoli;

5) Sciorio Domenico, nato a Nocelleto di Carinola l'8 settembre 1942, in rappresentanza Confederazione italiana agricoltori - associazione provinciale di Napoli.

Art. 3.

La seconda Commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto di cui al precedente art. 1, dai sigg:

1) Leperino Sergio, in qualità di presidente ed in rappresentanza degli artigiani;

2) Porcaro Paolo, nato a Napoli il 2 ottobre 1953, in rappresentanza Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - associazione provinciale di Napoli;

3) Luongo Fabrizio, nato a Napoli il 20 maggio 1971, in rappresentanza della Confederazione autonoma sindacati artigiani;

4) Rezzuto Luciano, nato a Napoli il 30 dicembre 1962, in rappresentanza della Confartigianato - Area metropolitana di Napoli e provincia;

5) Di Palma Marco, nato a Napoli il 6 novembre 1964, in rappresentanza della Confartigianato - Area metropolitana di Napoli e provincia;

Art. 4.

La terza commissione speciale del comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, di cui al punto 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è composta, oltre che dai membri di diritto di cui al precedente art. 1, dai sigg:

1) Fiola Ciro, in qualità di presidente ed in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCON);

2) Cozzolino Vincenzo, nato ad Ottaviano il 29 giugno 1938, in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM);

3) Molfini Elio, nato a Napoli il 21 gennaio 1944, in rappresentanza dell'Associazione generale del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Napoli (ASCOM);

4) Errico Pasquale, nato a Napoli il 1° settembre 1920, in rappresentanza della Confesercenti - federazione provinciale di Napoli;

5) De Lucia Giuseppe, nato ad Afragola il 9 ottobre 1952, in rappresentanza della Confesercenti - federazione provinciale di Napoli.

Art. 5.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il dirigente della sede I.N.P.S. di Napoli è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Art. 6.

Il presente decreto è ricorribile al tribunale amministrativo regionale della Campania, entro i termini e con le modalità previste dalla legge, da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 10 luglio 2003

Il direttore: GAROFALO

03A08937

DECRETO 14 luglio 2003.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Verona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 36998 N.R.D. 87 del 10 dicembre 2002 con il quale il presidente della provincia di Verona designa la sig.ra Maria Luisa Perini la sig.ra Giusy Muchon, rispettivamente quali consigliera di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Luisa Perini e della sig.ra Giusy Muchon, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Verona;

Decreta:

La sig.ra Maria Luisa Perini e la sig.ra Giusy Muchon sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

ALLEGATO

Curriculum - Muchon Giusy.

Ha lavorato nell'industria alimentare dal 1970 al 1980.

Delegata sindacale dal 1973 al 1980 nel consiglio di fabbrica azienda Gruppo A.I.A.

Dal 1980 al 1990 è stata componente della segreteria, a tempo pieno, prima alla FILZIAT-CGIL poi FLAI-CGIL di Verona.

Dal 1991 a tutt'oggi ricopre la carica di segretario generale della FILCAMS-CGIL di Verona, componente del direttivo CGIL di Verona, FILCAMS-CGIL regionale e nazionale.

Membro supplente della ex commissione del collocamento di Verona e Garda.

Ha esperienza sui temi del mercato del lavoro.

In qualità di segretario della FLAI-CGIL (alimentaristi) e attualmente della FILCAMS-CGIL (commercio e servizi), categorie a prevalente composizione femminile, mi sono occupata per molti anni delle problematiche connesse alle differenze di genere e della promozione di politiche di parità e di pari opporfunità nel mondo del lavoro.

Ho collaborato con la segreteria della CGIL di Verona all'organizzazione di corsi di formazione rivolti a delegate sindacali sui temi della contrattazione di genere, sulle molestie sessuali e sul mobbing nel biennio 2001-2002.

Curriculum - Maria Luisa Perini.

Ha frequentato l'Istituto tecnico commerciale conseguendo il diploma di ragioneria nel 1973 con il punteggio di 47/60.

Si è iscritta al corso di laurea in sociologia presso l'Università di Trento superando con profitto 10 esami ma interrompendo successivamente gli studi.

Dall'ottobre del 1973 all'aprile 1996 ha lavorato presso la Fabbrica accumulatori York (ora SINAC S.r.l.) dove ha svolto mansioni di impiegata di concetto sia nell'ambito commerciale che amministrativo.

Ha svolto attività di delegata sindacale in azienda gestendo la contrattazione aziendale sia direttamente che in collaborazione con le organizzazioni sindacali territoriali.

È stata ed è componente del direttivo provinciale di categoria, del consiglio generale della Fim regionale e del consiglio generale della CISL di Verona.

Nel 1978 ha contribuito alla realizzazione di un corso 150 ore per donne in collaborazione con CGIL-CISL-UIL e l'Università di Verona.

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione organizzati dalla CISL in materia di legislazione sul lavoro, mercato del lavoro, pari opportunità, l'evoluzione contrattuale rispetto alle azioni positive.

Ha inoltre partecipato ai seguenti corsi di formazione:

1996-1997 Scuola di politica delle donne del nordest - Bassano organizzato dalla provincia di Vicenza in collaborazione con il comune di Bassano e l'Università di Padova;

1997-1998 Corso di formazione della CISL della durata di 120 ore per un allargamento della presenza femminile nel gruppo dirigente e il rafforzamento delle capacità negoziali.

Ha realizzato in qualità di docente alcuni moduli formativi sul tema della tutela del lavoro femminile rivolti a studenti del quarto anno di istituti tecnici per il commercio.

Ha organizzato convegni sul tema delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro, sul problema dei tempi della città e della conciliazione tra vita familiare e lavorativa e sul tema dei congedi parentali.

Ha organizzato e realizzato percorsi formativi specifici:

1998-99 - 4 pomeriggi - La presenza della donna nella società oggi attraverso una rilettura storica (dall'ottocento all'età contemporanea), il diritto e le leggi (tutela del lavoro femminile, tutela della maternità, diritto di famiglia, violenza sessuale e molestie), la legislazione del lavoro;

aprile 1999 - 2 giorni - Il ruolo del coordinamento femminile all'interno dell'organizzazione sindacale.

Nel 1996-97 in qualità di responsabile del coordinamento femminile, ha partecipato alla realizzazione di un progetto di azione positiva rivolto a donne disabili presentato dalla CISL in collaborazione con CFP PROVOLO e le associazioni di invalidi e disabili della provincia di Verona.

Dal 1997 è responsabile del coordinamento femminile della CISL di Verona.

Dal settembre 1999, in collaborazione con il patronato INAS, sta seguendo uno sportello maternità che, con cadenza settimanale, fornisce informazioni sulla materia.

Ha collaborato con il comitato pari opportunità dell'Università di Verona.

Sta realizzando una ricerca sul tema degli orari nel settore metalmeccanico.

Dopo l'entrata in vigore della legge n. 53/2000 e del decreto legislativo n. 151/2001 ha organizzato due seminari a livello cittadino per promuovere la conoscenza e la diffusione di quanto previsto dalle norme medesime; tali iniziative si sono svolte nel marzo 2000 e nell'aprile 2001.

Ha curato alcune pubblicazioni informative sulla legge n. 53/2000 e sul decreto legislativo n. 151/2001.

Ha promosso iniziative formative sul tema dei congedi e delle flessibilità dedicate ad operatori sindacali e a delegati sindacali allo scopo di promuovere una adeguata conoscenza e sensibilità sui temi che si traduca in iniziative di contrattazione così come previsto dalla legge n. 53/2000, art. 9.

Da maggio a ottobre 2002 ha svolto attività di docenza all'interno del progetto quadro «Promozione e rafforzamento dei Comitati pari opportunità nella pubblica amministrazione». Il progetto, finanziato da AGFOL, ha ottenuto il finanziamento della Comunità europea ed è stato promosso dai coordinamenti donne dei tre sindacati confederali CGIL-CISL-UIL.

Nell'ottobre 2002 ha svolto attività di docenza all'interno del progetto: «Aggiornamento per dirigenti degli enti locali: i tempi territoriali sui tempi delle città» per il comune di Verona e di Vicenza, progetto gestito da AGFOL.

Nel novembre 2002 ha svolto attività di docenza sulle tematiche della conciliazione e dei congedi parentali all'interno di un progetto EQUAL sul mobbing e le molestie sessuali nella provincia di Venezia.

03A08936

DECRETO 14 luglio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia Il Delfino - Soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto il verbale in data 13 luglio 1987 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperative «Cooperativa artigiana di garanzia Il Delfino soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto - Corso Umberto n. 158 - ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. D'Alena Domenico;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1987 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Il rag. Pollicoro Giovanni, consulente del lavoro, nato a Taranto il 16 marzo 1979, residente in Taranto - via A. Manzoni, ed. B, sc.B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia Il Delfino soc. coop. a r.l.», c.f. 90004830734, con sede in Taranto, costituita in data 11 giugno 1981 per rogito notaio dott. Rocco D'Amore,in sostituzione del sig. D'Alena Domenico.

Taranto, 14 luglio 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A08939

DECRETO 14 luglio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Schiavonia soc. coop. a r.l.», in Mottola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 29 dicembre 1998 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «La Schiavonia soc. coop. a r.l.», con sede in Mottola (Taranto) - viale Turi n. 42 - ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del rag. Gentile Tommaso;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1998 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Il rag. Pollicoro Giovanni, consulente del lavoro, nato a Taranto il 16 marzo 1979, residente in Taranto - via A. Manzoni, ed. B, sc.B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Schiavonia soc. coop. a r.l.», c.f. 00768670739, con sede in Mottola (Taranto), costituita in data 15 settembre 1986 per rogito notaio Dott. Giandomenico Cito, in sostituzione del rag. Gentile Tommaso.

Taranto, 14 luglio 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A08940

DECRETO 14 luglio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società anonima cooperativa La Torre a r.l.», in Grottaglie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto il verbale in data 12 settembre 1977 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa «Società anonima cooperativa La Torre a r.l.», con sede in Grottaglie (Taranto) - via De Ferraris n. 49 - ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. De Felice Giovanni;

Considerato che la società è in liquidazione dal 1977 e che dagli accertamenti ispettivi è risultato un eccessivo ritardo ed un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Verificata la impossibilità che sia la stessa compagine sociale a provvedere, ai sensi dell'art. 2450 del codice civile, alla sostituzione del liquidatore;

Considerato che sono state contestate al liquidatore le suddette irregolarità e che non sono pervenute eventuali controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000 che disciplina il procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative nella riunione del 19 marzo 2003;

Decreta:

Il rag. Pollicoro Giovanni, consulente del lavoro, nato a Taranto il 16 marzo 1979, residente in Taranto - via A. Manzoni, ed. B, sc.B, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Società anonima cooperativa La Torre a r.l.», c.f. inesistente, registro società n. 2299, con sede in Grottaglie (Taranto), costituita in data 31 agosto 1952 per rogito notaio avv. Francesco Di Castri in sostituzione del sig. De Felice Giovanni.

Taranto, 14 luglio 2003

Il direttore: MARSEGLIA

03A08941

DECRETO 16 luglio 2003.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro di Imperia.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, sostitutiva del titolo IV del libro secondo del vigente codice di procedura civile;

Visto il proprio decreto n. 5 del 27 ottobre 1976 costitutivo della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Vista la nota del 2 luglio 2003 con la quale la C.I.S.L. di Imperia che designa il sig. Funaro Benito quale membro effettivo del consesso di cui sopra in sostituzione del sig. Tullio Ruffoni.

Decreta:

Il sig. Funaro Benito, residente in via Ruffini, 8 - Imperia, è nominato componente effettivo della commissione provinciale in preambolo in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della C.I.S.L., in sostituzione del sig. Ruffoni Tullio.

Imperia, 16 luglio 2003

Il dirigente reggente: VETTORI

03A08942

DECRETO 18 luglio 2003.

Nomina di un membro effettivo e supplente della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto i decreti n. 40 del 5 gennaio 1974 e n. 11 del 9 luglio 1972 rispettivamente istitutivi della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativi aggiornamenti;

Viste le lettere del 17 giugno 2003 del 16 luglio 2003 della U.I.L. Unione Italiana del Lavoro - sede provinciale di Varese con il quale viene comunicata la cessazione della sig.ra Gravante Elena - membro effettivo in seno alla predetta commissione - dalle dipendenze della organizzazione sindacale e vengono altresì designati la sig.ra Montani Milena quale membro effettivo ed il sig. Di Bacco Ennio quale membro supplente nell'ambito della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro di Varese;

Ritenuto di dover procedere alle nuove nomine;

Decreta:

La sig.ra Montani Milena, nata a Legnano (Milano) il 17 gennaio 1965 e residente a Rescaldina (Milano) in via F. Toti n. 37 quale membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese quale rappresentante della U.I.L. - Unione Italiana del Lavoro - sede provinciale di Varese, ed il sig. Di Bacco Ennio nato a Enna il 30 settembre 1943 e residente a Varese via Valverde n. 10 quale membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della Provincia di Varese, quale rappresentante della U.I.L. - Unione Italiana del Lavoro - sede provinciale di Varese.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Varese, 18 luglio 2003

Il dirigente: BUONOMO

03A08938

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 giugno 2003.

Integrazioni e modificazioni agli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, in attuazione della direttiva 2002/2/CE del 28 gennaio 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Vista la direttiva 2002/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla circolazione dei mangimi composti per animali e che abroga la direttiva 91/357/CEE della Commissione;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, con il quale si dispone che alle modifiche degli allegati alla sopracitata legge

15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero delle attività produttive ed il Ministero della salute;

Ritenuto necessario adeguare la vigente normativa nazionale alle disposizioni contenute nella suindicata direttiva comunitaria;

Sentita la Commissione tecnica mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge n. 281/1963, che ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Articolo unico

1. Gli allegati I, III e IV della legge 15 febbraio 1963, n. 281, citata nelle premesse, sono integrati e modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a decorrere dal 6 novembre 2003.

3. I mangimi composti prodotti secondo la normativa vigente immessi in circolazione anteriormente al 6 novembre 2003 e non conformi alle norme del presente decreto possono rimanere in circolazione non oltre il 6 maggio 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 4 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 1

ALLEGATO

1. L'allegato I «Definizioni», e modificato come segue:

a) dopo la lettera *q)* è inserita la seguente:

«*r)* Partita: unità di produzione fabbricata in un singolo impianto utilizzando parametri di produzione uniformi — o più unità di produzione — che può essere identificata a fini di ritiro e ritrattamento o eliminazione, qualora delle prove rendano necessarie tali misure.».

2. L'allegato III «Denominazione e indicazioni obbligatorie», è modificato come segue:

a) nella parte B «mangimi composti», il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, utilizzando se previste le denominazioni riportate nell'allegato II, parte *A)*, capo II; per i prodotti non contemplati nella parte *A)*, capo II, le denominazioni dedotte conformemente ai criteri enumerati nella parte *B)* del medesimo allegato II. Per dette materie prime l'elencazione è soggetta alle seguenti norme:

a) indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso presenti nel mangime;

b) è tollerato uno scarto del ± 15% del valore della percentuale dichiarata»;

b) nella parte *B* «mangimi composti», dopo il punto 7, è inserito il seguente:

«7-*bis*. Per i mangimi composti per animali diversi dagli animali familiari, la percentuale esatta, rispetto al peso delle materie prime dei mangimi che compongono questo alimento, può essere, su richiesta del cliente, ottenuta presso la sede della ditta produttrice;»;

c) nella parte *B* «mangimi composti», al punto 8, le parole «Per i mangimi composti per cani e gatti è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi, ivi compresi i prodotti chimico-industriali», sono sostituite dalle seguenti:

«Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari è richiesta l'elencazione delle materie prime per mangimi»;

d) nella parte *B* «mangimi composti», il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Il numero di riferimento della partita»;

e) nella parte *B* «mangimi composti», il punto 13 è sostituito dal seguente:

«13. La data di produzione espressa con la seguente indicazione: «Prodotto (× giorni, mesi o anni) prima della data di conservazione minima indicata»;

f) nella parte *B* «mangimi composti», il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. Per i mangimi composti per cani e gatti ed altri animali familiari, l'impiego di una delle forme di dichiarazione delle materie prime per mangimi (per categoria o con il nome specifico) esclude l'altra salvo il caso in cui una materia prima per mangimi non appartenga ad alcuna delle categorie previste: in tal caso la materia prima per mangimi designata con il suo nome specifico, viene citata nell'ordine di importanza ponderale rispetto alle categorie»;

g) nella parte *B* «mangimi composti», il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20. La data di conservazione minima, la quantità netta, il numero di riferimento della partita nonché il numero di riconoscimento o di registrazione, possono essere indicati fuori dal riquadro di cui al comma 1, dell'art. 11 della presente legge; in questo caso le succitate diciture sono accompagnate dalla segnalazione del posto in cui tali indicazioni sono riportate»;

h) nella parte *B* «mangimi composti», dopo il punto 21, è inserito il seguente:

«22. I produttori di mangimi composti sono tenuti a mettere a disposizione delle autorità incaricate ad effettuare i controlli, su richiesta di queste ultime, qualsiasi documento relativo alla composizione degli alimenti destinati ad essere immessi in circolazione che consenta di verificare la correttezza delle informazioni fornite sull'etichetta».

3. L'allegato IV «Indicazioni facoltative», è modificato come segue:

a) al punto 1, le parole: «di cui all'art. 3 del presente decreto ed allegato III», sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'articolo 11 ed all'allegato III della presente legge»;

b) al punto 1, le lettere *c)* e *d)* sono soppresse»;

c) al punto 1, lettera *q)*, le parole: «Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 3 del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti:

«Ulteriori informazioni possono essere fornite, a norma del comma 8 dell'art. 11 della presente legge».

03A09052

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003.

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti;

Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilità di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerata l'esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione ad effettuare i corsi

1. I corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell'attività di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilità del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.

2. L'autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, è rilasciata a:

soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilità;

soggetti privati che svolgono l'attività di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all'allegato 1; non può essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.

5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l'effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.

Art. 2.

Locali e attrezzature richiesti per ottenere l'autorizzazione

1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilità:

a) di un'aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l'insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;

b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;

c) di materiale didattico costituito almeno da:

1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;

3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

5) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.

3. L'altezza minima di tali locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio è limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).

Art. 3.

Docenti dei corsi di recupero dei punti

1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l'abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attività negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.

2. I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:

a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;

b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attività connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.

3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti previsti al comma 1.

Art. 4.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell'ente autorizzato.

2. Sulla base di detto verbale il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto di diffida per l'eliminazione delle irregolarità accertate entro il termine di sette giorni.

3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi dell'autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.

4. Nei casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarità, il direttore dell'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio revoca l'autorizzazione ad effettuare i corsi.

5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previsto all'art. 1, commi 4 e 5, ed all'art. 3, commi 1 e 3.

Art. 5.

Corsi effettuati dalle autoscuole

1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell'art. 335, comma 10, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi solo per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO

Fac simile
della richiesta di autorizzazione

MARCA
DA
BOLLO

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri e dei sistemi informativi e statistici - Direzione generale motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre - via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 ROMA

Oggetto: richiesta di autorizzazione ad effettuare i corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni.

Lo scrivente, in qualità di .... chiede, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, di essere autorizzato ad effettuare lo svolgimento dei corsi di aggiornamento dei conducenti per il recupero dei punti della patente di guida.

Lo scrivente, a tal fine, si impegna:

1) a fornire in allegato la documentazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale ....;

2) ad effettuare i corsi di formazione nel totale rispetto delle disposizioni previste dall'art. .... del decreto ministeriale .... ;

3) a notificare per iscritto, nei termini prescritti, all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, relativamente alla sede dell'ente od organizzazione, quanto segue:

a) sede di svolgimento dei corsi e orari;

b) data di inizio del corso;

c) calendario completo dei giorni e delle ore di lezione con l'indicazione dei rispettivi docenti, con precisazione del responsabile del corso (dati anagrafici, numero telefonico);

d) elenco dei nominativi dei partecipanti al corso.

4) a consentire il libero accesso ai funzionari del .... incaricati ad effettuare controlli, nelle sedi di svolgimento del corso nelle ore e nei giorni di svolgimento del corso;

5) a tenere a disposizione appositi registri di frequenza;

6) a comunicare eventuali variazioni da apportare all'allegato elenco dei docenti.

Data ....

Firma ....

03A09157

DECRETO 29 luglio 2003.

Programmi dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che introduce la patente a punti;

Visto in particolare il comma 4 che prevede che la frequenza ai corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri consente di riacquistare punti;

Considerata l'esigenza di stabilire i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di svolgimento del corso

1. In relazione alla previsione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, possono essere organizzati due tipi di corsi per il recupero dei punti:

a) per i titolari di patente di guida della sottocategoria A1 e delle categorie A, B, B+E;

b) per i titolari di patente di guida delle categorie C, C+E, D, D+E e certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB.

2. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera *a)*, consentono di recuperare sei punti, hanno durata di dodici ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a due settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

3. I corsi di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, consentono di recuperare nove punti, hanno durata di diciotto ore e devono essere svolti in un arco temporale complessivamente non superiore a quattro settimane consecutive; ogni lezione non può avere durata superiore a due ore giornaliere.

4. Ogni corso non può essere frequentato da più di venticinque partecipanti.

5. I corsi devono essere tenuti presso locali autorizzati, con insegnante autorizzato secondo quanto previsto con separato decreto. Non sono ammessi corsi on-line o in video-conferenza.

Art. 2.

Programma dei corsi per il recupero di sei punti

1. Il programma del corso, per il recupero di sei punti comprende le seguenti materie:

a) segnaletica stradale (1 ora);

b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);

c) cause degli incidenti stradali (2 ore);

d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);

f) disposizioni sanzionatorie (1 ora);

g) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (1 ora).

Art. 3.

Programma dei corsi per il recupero di nove punti

1. Il programma del corso per il recupero di nove punti comprende le seguenti materie:

a) segnaletica stradale (1 ora);

b) norme di comportamento sulla strada (4 ore);

c) cause degli incidenti stradali (2 ore);

d) stato psicofisico dei conducenti, con particolare riguardo all'abuso di alcool o droghe (2 ore);

e) nozioni di responsabilità civile e penale, omissione di soccorso (1 ora);

f) disposizioni sanzionatorie (2 ore);

g) responsabilità del trasporto pubblico di persone (2 ore);

h) responsabilità del trasporto pubblico di cose (2 ore);

i) elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale (2 ore).

Art. 4.

Finalità dei corsi

1. Nello svolgimento dei corsi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, i docenti avranno cura di trattare i diversi argomenti, ove possibile, con riferimento alla tipologia di violazioni che ha comportato la decurtazione del punteggio dei partecipanti presenti al corso. I docenti avranno altresì cura di richiamare l'attenzione dei partecipanti sulla necessità di attenersi a comportamenti che, nell'assicurare il rispetto delle regole, garantiscano la tutela della vita umana.

Art. 5.

Svolgimento dei corsi

1. I soggetti pubblici e privati e le autoscuole che intendono tenere un corso comunicano all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio, con un preavviso di almeno sette giorni, la data di inizio e di termine del corso.

2. Per ogni corso devono essere indicati:

a) i giorni e gli orari delle lezioni;

b) il docente o i docenti;

c) il responsabile del corso;

d) l'elenco dei partecipanti al corso.

3. Eventuali variazioni dei calendari devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio.

Art. 6.

Frequenza dei corsi

1. Non è possibile iscriversi ad un corso se non si è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio. Non è possibile frequentare più di un corso per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.

2. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente.

3. Durante lo svolgimento ordinario, sono consentite al massimo:

a) quattro ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*;

b) sei ore di assenza per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*.

4. L'allievo che dovesse essere assente per un numero superiore di ore dovrà ripetere l'intero corso per ottenere l'attestazione di frequenza, mentre gli allievi che non hanno superato il limite massimo di ore di assenza previste al punto precedente potranno ottenere detta attestazione solo dopo aver recuperato le lezioni non frequentate. A tal fine le autoscuole ed i soggetti pubblici e privati che hanno istituito i corsi dovranno prevedere apposite lezioni di recupero.

Art. 7.

Iscrizione e registri dei corsi

1. Tutti coloro che frequentano i corsi di cui all'art. 1 devono essere iscritti in un apposito «registro delle iscrizioni» conforme al modello previsto all'allegato 1 tenuto dall'autoscuola o dal soggetto abilitato.

2. Le autoscuole o i soggetti abilitati devono tenere anche un «registro di frequenza dei corsi» (conforme al modello previsto all'allegato 2) sul quale deve essere annotata la presenza dei frequentatori: giorno-mese-anno, orario e argomento della lezione, firme in entrata ed in uscita da parte del frequentatore. L'assenza di un partecipante deve essere annotata sul registro entro quindici minuti dall'orario di inizio della lezione.

3. I registri devono avere le pagine numerate consecutivamente e dovranno essere preventivamente vidimati dall'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri. Detti registri devono essere conservati per almeno cinque anni.

Art. 8.

Attestazione finale

1. Al termine del corso viene rilasciato dall'autoscuola o dal soggetto che ha tenuto il corso, un attestato in duplice copia. Una copia viene consegnata al partecipante che ha frequentato il corso, l'altra all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri per l'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida entro tre giorni dalla fine del corso, unitamente all'elenco di coloro che hanno frequentato il corso e che hanno recuperato i punti previsti.

2. L'attestato deve essere conforme al modello di cui all'allegato 3 e deve riportare in originale le firme del responsabile del corso e del frequentatore.

Art. 9.

Decorrenza dei punti acquisiti

1. Il reintegro dei punti decorre dalla data del rilascio dell'attestazione di frequenza del corso e verrà effettuato non appena il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri avrà avuto comunicazione dell'attestazione di frequenza.

2. Qualora il Centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri ricevesse, in data anteriore a quella dell'attestato di frequenza del corso, la comunicazione di perdita totale del punteggio residuo, il conducente non potrà godere dei benefici del corso stesso e, quindi, dovrà sottoporsi ad esame di revisione.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO 1

REGISTRO DI ISCRIZIONE AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Autoscuola ....

Soggetto abilitato ....

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Categoria di patente posseduta	Data rilascio attestazione

Il responsabile del corso

ALLEGATO 2

REGISTRO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Autoscuola ....

Soggetto abilitato ....

Corso per il recupero punti per la patente di guida della categoria ....

Giorno .... Orario .... Docente ....

Argomento della lezione:

....

....

....

Nominativo	Firma in entrata*	Firma in uscita

*L'eventuale assenza deve essere annotata sulla casella relativa alla firma in entrata.

Il responsabile del corso

ALLEGATO 3

ATTESTATO DI FREQUENZA AL CORSO PER IL RECUPERO DEI PUNTI DELLA PATENTE DI GUIDA
(Art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

Si attesta che il/la sig. .... nat... a .... prov. (......), titolare della patente di guida della categoria .... n. .... ha frequentato, presso quest... (autoscuola/soggetto abilitato) il corso per il recupero dei punti della patente di guida per un totale di (12/18) ore.

Il responsabile del corso
(timbro dell'autoscuola o del soggetto abilitato)

Il firmatario del presente attestato si assume tutte le responsabilità giuridica, ai sensi delle norme vigenti, in ordine all'autenticità di quanto dichiarato.

03A09158

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 aprile 2003.

Annullamento del decreto 21 maggio 2001, relativo all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 in particolare l'art. 9, comma 6;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, con riguardo all'art. 2;

Vista la richiesta di equipollenza della laurea in pianificazione terrioriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile ed in architettura ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi avanzata dall'ENEA;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2000, registro n. 1, foglio n. 155, relativo all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2001 registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2001, registro n. 3, foglio n. 87, relativo all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio che modifica il precedente decreto interministeriale 11 maggio 2000;

Visto il ricorso al T.A.R. del Lazio avanzato dall'Istituto universitario di architettura dell'Università di Venezia avverso il suddetto provvedimento;

Vista la sentenza in data 12 dicembre 2002, n. 12107 pronunicata dal T.A.R. del Lazio che ha disposto l'annullamento del citato decreto ministeriale 21 maggio 2001;

Considerata la necessità di ottemperare a quanto disposto nella suddetta sentenza;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 maggio 2001 relativo all'equipollenza della laurea in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale alle lauree in ingegneria civile e architettura ai fini e nei limiti dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'assegnazione di borse di studio è da intendersi annullato; di conseguenza rimane in vigore il decreto interministeriale 11 maggio 2000, relativo all'equipollenza tra le lauree indicate ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2003

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro per la funzione pubblica
MAZZELLA

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 382

03A09014

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 4 luglio 2003 dalle ore 10,30 alle ore 12.

Motivazioni:

la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 70/7/2003 in data 10 luglio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze nel giorno 4 luglio 2003, dalle ore 10,30 alle ore 12, causato da assemblea provinciale di tutto il personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 18 luglio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A09013

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Empoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle Entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del dipartimento delle Entrate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede, tra l'altro, l'istituzione delle agenzie fiscali;

Visto il decreto di attivazione delle agenzie fiscale prot. n. 1390 del 28 dicembre 2000;

Vista la nota del 27 giugno 2003, prot. n. 18945, con la quale il direttore dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Empoli ha comunicato che nella giornata del 27 giugno 2003, a causa dell'adesione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio è stato chiuso al pubblico per l'intera giornata;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che in data 9 luglio 2003, prot. n. 318/03 GAR. ha espresso parere favorevole in merito all'accoglimento di quanto richiesto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Empoli il giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Firenze, 18 luglio 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A09019

PROVVEDIMENTO 28 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Siracusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statuarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Siracusa nel giorno 3 luglio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'Ufficio locale di Siracusa con note protocollo n. 60501 dell'11 luglio 2003 e n. 62882 del 18 luglio 2003, il medesimo, a causa della sospensione dell'erogazione di energia elettrica, in data 3 luglio 2003 ha potuto assicurare all'utenza solo una parte dei servizi.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'Ufficio del garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 28 luglio 2003

Il direttore regionale f.f.: BARBARA

03A09159

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cavalese.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Sentito il Garante del contribuente, che ha espresso, con nota del 29 luglio 2003, prot. n. 195, parere favorevole all'emanazione del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Cavalese per l'intera giornata del 27 giugno 2003.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Cavalese ha comunicato la chiusura dell'ufficio nel giorno 27 giugno 2003, a causa dell'adesione di tutto il personale, non assente per ferie, allo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 29 luglio 2003

p. *Il direttore provinciale:* CORONA

03A09101

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 del legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Grosseto prot. n. 77075 in data 1º luglio 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 27 giugno non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero per l'intera giornata — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 9 luglio 2003 con protocollo n. 312 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Grosseto nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BELFIORE

03A09015

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 del legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Prato prot. n. 65426 in data 30 giugno 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 27 giugno non è stato svolto alcun servizio al pubblico — essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero per l'intera giornata — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 9 luglio 2003, con protocollo n. 312 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Prato nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BELFIORE

03A09016

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure prece-

dentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 del legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 155971 in data 27 giugno 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 27 giugno nella sede di Siena ha funzionato soltanto il servizio delle ispezioni e le trasmissioni telematiche, mentre nella sede di Montepulciano sono state soltanto accertate le formalità — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 9 luglio 2003 con protocollo n. 312 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di parziale funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Siena nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BELFIORE

03A09017

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 del legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Massa Carrara prot. n. 150608 in data 2 luglio 2003, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 27 giugno non è stato svolto alcun servizio al pubblico, ad eccezione di quelli di pubblicità immobiliare — essendo stato causato dall'adesione del personale allo sciopero per l'intera giornata — è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 9 luglio 2003 con protocollo n. 312 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Massa Carrara nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* BELFIORE

03A09018

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003, con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Taranto prot. n. 45/Ris del 30 giugno 2003, con la quale è stato comunicato che il giorno 27 giugno 2003 l'Ufficio provinciale di Taranto - Servizi di pubblicità immobiliare non è stato operativo a causa della adesione del personale allo sciopero generale proclamato in detta data, e che il giorno 28 giugno 2003 il medesimo servizio non è stato operativo a causa di un guasto della procedura informatica;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nei giorni 27 e 28 giugno 2003 non è stato svolto alcun servizio al pubblico, è dipeso da eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 10 luglio 2003 con prot. n. 520/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Taranto, servizi di pubblicità immobiliare nei giorni 27 e 28 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A09020

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1º marzo

2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Lecce protocollo n. 172499/03 del 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Lecce ha comunicato che nella giornata del 27 giugno 2003 l'Ufficio provinciale di Lecce - Servizi di pubblicità immobiliare è rimasto chiuso a causa della quasi totale adesione del personale allo sciopero nazionale proclamato in detta data e che, con riguardo, ai servizi catastali sono stati erogati esclusivamente visure e certificati catastali mediante l'attivazione di tre sportelli presso la sede centrale;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio è dipeso da eventi di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 10 luglio 2003 con prot. n. 521/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lecce, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A09021

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le struttre, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Bari, prot. n. 313623/03 del 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Bari ha comunicato che i servizi di pubblicità immobiliare e i servizi catastali del suddetto Ufficio provinciale nel giorno 27 giugno 2003 non hanno funzionato a causa dello sciopero nazionale proclamato in detta data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 8 luglio 2003 con prot. n. 518/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Bari, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A09022

DECRETO 23 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il regolamento di attuazione dell'Agenzia del territorio diramato in data 30 novembre 2000, il quale all'art. 4 prevede l'istituzione in ogni regione delle direzioni regionali dell'Agenzia del territorio;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. n. 17500/03 del 26 febbraio 2003 con la quale il direttore dell'Agenzia ha reso operative a far data 1° marzo 2003 le già individuate direzioni regionali, trasferendo ai direttori regionali tutti i poteri e le deleghe già attribuiti ai cessati direttori compartimentali;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Brindisi prot. n. 98515/2003 del 1° luglio 2003, con la quale il direttore dell'Ufficio provinciale di Brindisi ha comunicato che il giorno del 27 giugno 2003 i servizi di pubblicità immobiliare e quelli catastali connessi con le attività di cassa del summenzionato ufficio non sono stati operativi a causa dello sciopero nazionale proclamato in tale data;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'Ufficio del Garante del contribuente della regione Puglia, che in data 17 luglio 2003 con prot. n. 549/03 ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brindisi, servizi di pubblicità e servizi catastali connessi con le attività di cassa nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicata italiana.

Bari, 23 luglio 2003

Il direttore regionale reggente: FIORE

03A09023

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 94167 del 30 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 giugno 2003, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1359, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sondrio, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09024

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vito l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 1/236258 del 27 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Como, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 giugno 2003 ad eccezione dei servizi di pubblicità immobiliare, del servizio di misure catastali informatizzate e dell'accettazione degli aggiornamenti catastali Pregeo;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali, della quasi totalità dei dipendenti, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere tutti i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1360, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Como, fatta eccezione per servizi di pubblicità immobiliare, del servizio di visure catastali informatizzate e dell'accettazione degli aggiornamenti catastali Pregeo nel giorno 27 giugno 2003;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09025

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 53811 del 30 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Cremona, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali della maggior parte del personale, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1361, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Cremona, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09026

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 190417 del 30 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 giugno 2003, con esclusione delle sezioni staccate di Breno e Salò;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, con esclusione delle sezioni staccate di Breno e Salò, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali della maggior parte del personale;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1362, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Brescia, con esclusione delle sezioni staccate di Breno e Salò, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09027

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia, sezione staccata di Vigevano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 1/202161 del 30 giugno 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Pavia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio e della sezione staccata di Voghera, con esclusione della sezione staccata di Vigevano nel giorno 27 giugno 2003;

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e della sezione staccata di Voghera, con esclusione della sezione staccata di Vigevano, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1363, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Pavia e della sezione staccata di Voghera, con esclusione della sezione staccata di Vigevano, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09028

PROVVEDIMENTO 24 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Viste la nota prot. n. 595454 del 2 luglio 2003 del direttore dell'Ufficio provinciale di Milano, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 27 giugno 2003, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare soggetti a movimenti di cassa.

Accertato che il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare soggetti a movimenti di cassa, è dipeso dalla partecipazione allo sciopero nazionale indetto dalle OO.SS. nazionali, degli agenti contabili, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota in data 11 luglio 2003, prot. n. 1364, ha espresso parere favorevole in merito;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Milano, limitatamente ai servizi di pubblicità immobiliare soggetti a movimenti di cassa nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 24 luglio 2003

p. *Il direttore regionale:* IUDICA

03A09029

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 29 luglio 2003.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni d'imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'Ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCL del 6 marzo 2001 a firma dell'on.le Ministro protempore, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;

Vista la determinazione 25 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002 con la quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo alla stessa agevolazione;

Visti i pareri favorevoli espressi dalle competenti direzioni regionali dell'Agenzia delle dogane in merito alle domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

A D O T T A

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo alla agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993 relativamente ai carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1237) «S.O.S. Tre Valli», con sede in Cunardo (Varese);

1238) «Croce Verde Torino», con sede in Torino;

1239) «Associazione Volontari Protezione Civile Vittorio Veneto - ONLUS», con sede in Vittorio Veneto (Treviso);

1240) «Associazione Volontari Assistenza Pubblica di Sassuolo», con sede in Sassuolo (Modena);

1241) «Pubblica Assistenza Comprensorio del Rubicone», con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì);

1242) «Associazione di Volontariato Vita», con sede in Castelfranco di Sotto (Pisa);

1243) «Associazione di Pubblica Assistenza e Gruppo donatori di Sangue Montagnola Senese - ONLUS», con sede in Sociville (Siena);

1244) «Misericordia della Val di Pierle», con sede in Mercatale (Arezzo);

1245) «Croce Verde Pubblica Assistenza e Protezione Civile Rugora Giuseppina», con sede in Civitella Roveto (L'Aquila);

1246) «Confraternita di Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto», con sede in Balsorano (L'Aquila);

1247) «Croce Verde - Ente per la pubblica assistenza, pronto intervento e soccorso», con sede in Jesi (Ancona);

1248) «Soccorso Guidonia-Montecelio», con sede in Guidonia-Montecelio (Roma);

1249) «Volontariato Rignano Flaminio», con sede in Rignano Flaminio (Roma);

1250) A.V.A.S. - Presila «S. Francesco da Paola», con sede in Spezzano Sila (Cosenza);

1251) «Confraternita di Misericordia di Pietrelcina "Padre Pio"», con sede in Pietrelcina (Benevento);

1252) «Confraternita di Misericordia di Guardia Sanframondi», con sede in Guardia Sanframondi (Benevento);

1253) «Confraternita di Misericordia di Sant'Angelo dei Lombardi», con sede in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino);

1254) «Confraternita di Misericordia di San Valentino Torio», con sede in San Valentino Torio (Salerno);

1255) «Associazione Volontaria di Protezione Civile e Pronto Soccorso "S. Prisco"», con sede in Nocera Inferiore (Salerno);

1256) «Troia Unione Radio 27», con sede in Troia (Foggia);

1257) «Confraternita di Misericordia di Andrano», con sede in Andrano (Lecce);

1258) «Confraternita di Misericordia di Bisceglie», con sede in Bisceglie (Bari);

1259) «Pubblica Assistenza E.R.C.» (Emergenza Radio Cerignola), con sede in Cerignola (Foggia);

1260) «Confraternita di Misericordia di Grassano», con sede in Grassano (Matera);

1261) «A.V.A.S.V.» (Associazione Volontariato Assistenza Soccorso Vallermosa), con sede in Vallermosa (Cagliari);

1262) «Confraternita di Misericordia di Guasila», con sede in Guasila (Cagliari);

1263) «Confraternita della Misericodia di Sassari», con sede in Sassari.

Art. 2.

1. Il Circolo A.N.S.P.I. (Associazione Nazionale San Paolo Italia) San Gabriele - Emergenza Radio, con sede presso la parrocchia di San Gabrielle in Bari, già inserito nell'elenco degli enti di assistenza e pronto soccorso, di cui all'art. 1, al n. 718) con decreto 7 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 1988, ha cambiato la propria denominazione sociale in «Emervol Puglia Bari», senza modificare la natura dell'associazione stessa.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il direttore: GUAIANA

03A09102

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501181/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.